



# PRESIDIUM DEBITORES

Organismi Di Composizione  
Della Crisi Da Sovraindebitamento

## ***Osservatorio Giurisprudenziale***

*Nota di Approfondimento del 13 luglio 2026*

### **L'IMPRESA AGRICOLA E GLI STRUMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ALLA LUCE DEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

**FOCUS SU CASS. CIV., SEZ. I  
SENTENZA N. 880/2026  
COOPERATIVE AGRICOLE E SOVRAINDEBITAMENTO**

Quaderni del Comitato Scientifico  
della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores

# L'impresa agricola e gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento alla luce del Codice della crisi e dell'insolvenza

*Dalla “specialità” dello statuto concorsuale al nodo della cooperativa agricola*

## Abstract

Il contributo esamina il progressivo avvicinamento dello statuto concorsuale dell'imprenditore agricolo a quello dell'imprenditore commerciale, muovendo dalla tradizionale esenzione dal fallimento sino all'attuale sistema del Codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14). Al centro dell'analisi sono gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento – il concordato minore e la liquidazione controllata – unitamente agli accordi di ristrutturazione e alla composizione negoziata. Particolare attenzione è dedicata al nodo interpretativo, di recente affrontato da Cass. civ., Sez. I, 16 gennaio 2026, n. 880, relativo alla cooperativa agricola soggetta a liquidazione coatta amministrativa e alla sua esclusione dal perimetro del sovraindebitamento.

## Sommario

**1. Premessa: la “specialità” dello statuto dell'imprenditore agricolo. – 2. La nozione evolutiva di impresa agricola e i confini con l'attività commerciale. – 3. Dalla non fallibilità alle prime aperture: gli accordi di ristrutturazione e la transazione fiscale (2011). – 4. La L. n. 3/2012 e l'ingresso dell'imprenditore agricolo nel sovraindebitamento. – 5. Gli strumenti nel Codice della crisi: composizione negoziata, piani attestati, accordi, convenzioni di moratoria. – 6. Il concordato minore. – 7. La liquidazione controllata. – 8. Il nodo della cooperativa agricola: Cass. n. 880/2026 e la tesi restrittiva. – 9. La lettura alternativa: inclusività del sovraindebitamento e concordato minore. – 10. Rilievi conclusivi.**

## 1. Premessa: la “specialità” dello statuto dell'imprenditore agricolo

Il rapporto tra imprenditore agricolo e procedure concorsuali è stato tradizionalmente risolto, sin dall'impianto della legge fallimentare del 1942, attraverso l'esenzione dalla più pervasiva di esse. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2221 e 2195 c.c. e dell'art. 1 l.fall., l'imprenditore agricolo restava sottratto tanto al fallimento quanto al concordato preventivo, in ragione dell'affermata differenza tra impresa agricola e impresa commerciale in senso stretto.

La ratio di tale disciplina di favore è stata individuata in una pluralità di fattori: la tradizionale impostazione patrimonialistica del sistema civilistico, con la valorizzazione del bene produttivo “terra” e la natura per lo più immobiliare dell'azienda agricola; il rischio legato al ciclo biologico e alle specificità dell'attività (stagionalità della produzione, deperibilità delle merci, ridotta elasticità dei meccanismi dell'offerta); la scarsa complessità del ceto creditorio, per lo più costituito da banche; nonché una tendenziale semplicità della stessa impresa, spesso individuale e di dimensioni ridotte.

Queste ragioni giustificative si sono tuttavia progressivamente attenuate. Da un lato, i progressi tecnologici hanno reso l'attività agricola meno esposta ai fattori atmosferici; dall'altro, la riscrittura dell'art. 2135 c.c. ad opera del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha emancipato l'attività agricola dal collegamento con lo sfruttamento del fondo rustico ed ha esteso considerevolmente il novero delle attività “connesse”. La distinzione tra imprenditore agricolo e commerciale è apparsa così sempre più labile, tanto che la dottrina ha da tempo posto in dubbio la perdurante legittimità dell'esclusione dell'imprenditore agricolo dalle procedure concorsuali, considerato che l'agricoltura contribuisce oggi in misura rilevante al PIL nazionale e che l'eventuale insolvenza può arrecare importanti danni al sistema economico.

È in questo scenario di attenuazione delle differenze che si collocano gli interventi legislativi dell'ultimo quindicennio, culminati nel Codice della crisi e dell'insolvenza, che – pur mantenendo l'esenzione dell'imprenditore agricolo dalla liquidazione giudiziale – gli ha esteso un ampio ventaglio di strumenti stragiudiziali e giudiziali per la gestione della crisi.

## **2. La nozione evolutiva di impresa agricola e i confini con l'attività commerciale**

L'individuazione dei confini dell'impresa agricola resta il presupposto logico dell'intera disciplina concorsuale, poiché da tale qualificazione dipende l'accesso all'uno o all'altro binario procedurale. Il testo originario dell'art. 2135 c.c. legava indissolubilmente l'attività agricola al fondo e ai prodotti della terra. Con la novella del 2001, il legislatore ha posto al centro della definizione le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria di esso, rispetto alle quali il legame con il fondo rappresenta un elemento naturale ma non più essenziale.

Ne è conseguita l'inclusione tra le attività agricole essenziali delle coltivazioni in serra o in vivaio, anche quando le piante non siano messe a dimora nel terreno. Parallelamente, il comma 3 dell'art. 2135 c.c. ha ampliato la categoria delle attività connesse, sostituendo al criterio del “normale esercizio dell'agricoltura” quello della prevalenza: rientrano nell'attività agricola le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali, ovvero mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda.

La giurisprudenza di legittimità ha svolto un accurato lavoro di cesellamento dei confini della fattispecie. Così, Cass. n. 2153/2023 ha precisato che la connessione oggettiva va intesa all'insegna del parametro della prevalenza, risolvendosi in un giudizio comparativo di valenza economico-patrimoniale tra il valore dei prodotti “propri” e quello dei “prodotti non prodotti” acquistati da terzi; la stessa pronuncia ha chiarito che la mera destinazione al mercato è coesistente alla nozione generale di imprenditore ex art. 2082 c.c. e non vale, di per sé, a connotare in senso commerciale l'attività. Cass. n. 1239/2023 ha aggiunto che le modalità di vendita (anche per corrispondenza o via internet) sono irrilevanti ai fini dell'accertamento della natura agricola.

Sul piano probatorio, si è consolidato il principio secondo cui l'esenzione dal fallimento (oggi liquidazione giudiziale) postula, in ossequio all'art. 2697, comma 2, c.c. e al principio di vicinanza della prova, che chi la invochi dimostri la sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività di commercializzazione nell'ambito dell'art. 2135, comma 3, c.c. Rileva inoltre, ai fini dell'assoggettabilità a procedura, l'attività da cui origina l'insolvenza e non quella svolta al momento dell'istanza (Cass. n. 2162/2023 e n. 1080/2023).

## **3. Dalla non fallibilità alle prime aperture: gli accordi di ristrutturazione e la transazione fiscale (2011)**

L'esclusione dell'imprenditore agricolo dalle procedure concorsuali, se da un lato lo sottraeva al disvalore sociale del fallimento, dall'altro – in assenza di procedure alternative – lo lasciava privo di strumenti per gestire la crisi, con danno tanto dei creditori quanto dello stesso imprenditore, costretto allo smantellamento dell'impresa per fronteggiare le azioni esecutive individuali.

Un primo intervento di avvicinamento all'imprenditore commerciale si è avuto con l'art. 23, comma 43, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, che – “in attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi” – ha esteso all'imprenditore agricolo in stato di crisi o di insolvenza la possibilità di accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis l.fall. e alla transazione fiscale di cui all'art. 182-ter l.fall.

L'estensione, pur significativa, presentava profili di incongruenza. Come rilevato in dottrina, taluni effetti tipici dell'accordo di ristrutturazione risultavano di scarsa utilità per l'imprenditore agricolo: l'esenzione da azione revocatoria dei pagamenti e delle garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo (art. 67 l.fall.) era priva di reale portata, non essendo l'imprenditore agricolo assoggettato al fallimento. La convenienza si riduceva, in sostanza, alla protezione dalle azioni cautelari ed esecutive. Di maggiore consistenza appariva invece il beneficio della transazione fiscale, che consente il pagamento parziale o dilazionato dei tributi. La

scelta è stata poi confermata dal Codice della crisi, il cui art. 57, comma 1, prevede che gli accordi di ristrutturazione possano essere conclusi “dall'imprenditore anche non commerciale”.

#### **4. La L. n. 3/2012 e l'ingresso dell'imprenditore agricolo nel sovraindebitamento**

Un'ulteriore risposta è giunta con la L. 27 gennaio 2012, n. 3, in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento, poi modificata dal c.d. Decreto Sviluppo-bis (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221). La legge ha predisposto strumenti concorsuali per i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione della legge fallimentare – consumatori, imprenditori sotto soglia o minori, professionisti, start-up innovative e, per quanto qui rileva, imprenditori agricoli.

La nozione di sovraindebitamento è fornita dall'art. 6 della legge, quale situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. All'imprenditore agricolo era concesso di accedere all'accordo di composizione della crisi (art. 7, comma 2-bis) e alla liquidazione del patrimonio (art. 14-ter).

Rispetto all'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall., l'accordo di composizione della crisi presentava una differenza strutturale: il consenso dei creditori si formava secondo lo schema proprio delle procedure concordatarie, sicché le decisioni della maggioranza qualificata (almeno il sessanta per cento dei crediti) vincolavano la minoranza. Le modifiche del 2012 hanno segnato una decisiva svolta “concorsuale”, dando vita a un vero e proprio concordato riservato ai debitori non fallibili, retto dal principio della par condicio creditorum e costruito sul modello concordatario.

Nonostante il pregio sistematico, gli istituti previsti dalla L. n. 3/2012 hanno avuto un'applicazione pratica modesta, imputabile alla complessità delle previsioni, al ritardo attuativo e alla circostanza che l'attivazione fosse rimessa al solo debitore, fisiologicamente incline a ritardare l'emersione della crisi.

#### **5. Gli strumenti nel Codice della crisi: composizione negoziata, piani attestati, accordi, convenzioni di moratoria**

La frammentarietà degli interventi succedutisi sull'impianto della legge fallimentare ha reso necessario un ripensamento complessivo, sfociato nella L. delega 19 ottobre 2017, n. 155 e nel D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Il Codice della crisi, entrato in vigore nella parte che qui interessa il 15 luglio 2022, ha assoggettato al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore – incluso l'imprenditore agricolo – con la sola esclusione degli enti pubblici, pur conservando per l'agricolo l'esonero dalla liquidazione giudiziale e dal concordato preventivo.

Il Codice offre all'imprenditore agricolo in difficoltà uno strumentario articolato, che privilegia gli strumenti di natura stragiudiziale e negoziale prima di quelli liquidatori. Se ne dà conto per sommi capi, prima di concentrare l'analisi sulle procedure di sovraindebitamento in senso proprio.

##### **5.1. La composizione negoziata della crisi**

L'imprenditore agricolo può accedere alla composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII), percorso di risanamento assistito da un esperto indipendente, che consente di chiedere e ottenere misure protettive del patrimonio a tutela del buon esito delle trattative con i creditori. Gli sbocchi differiscono a seconda che l'impresa agricola sia sopra o sotto soglia ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII: nel primo caso le parti possono concludere un contratto idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni, una convenzione di moratoria ex art. 62 CCII o un accordo sottoscritto anche dall'esperto; nel secondo, sono previste soluzioni analoghe ma prive di riferimenti temporali minimi.

##### **5.2. Il piano attestato di risanamento**

Il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) è applicabile anche all'imprenditore agricolo. Pur non contenendo il testo un espresso riferimento all'“imprenditore non commerciale” (a differenza dell'art. 57 CCII), l'espunzione di tale riferimento è stata suggerita dal Consiglio di Stato per ragioni di coerenza sistematica, nel senso di ricomprendere qualunque tipologia di imprenditore. L'istituto è caratterizzato

dall'assenza di omologazione e dalla segretezza, non essendo previste forme di pubblicità obbligatorie, il che consente una gestione più serena dei rapporti con fornitori e clienti.

### 5.3. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

Gli accordi di ristrutturazione (artt. 57 ss. CCII) possono essere conclusi dall'imprenditore anche non commerciale, purché diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza. Accanto all'accordo "di base" (60% dei crediti), il Codice prevede accordi agevolati (art. 60, con soglia ridotta al 30% a fronte della rinuncia alla dilazione e alle misure protettive) e accordi ad efficacia estesa (art. 61), che impongono il trattamento accettato dal 75% dei creditori di una categoria omogenea anche ai non aderenti della medesima categoria. L'accessibilità dell'imprenditore agricolo a tali strumenti, indipendentemente dalle dimensioni, è pacifica ed è stata ribadita anche da Cass. n. 880/2026.

### 5.4. La convenzione di moratoria

La convenzione di moratoria (art. 62 CCII), già prevista dall'art. 182-septies l.fall., ha lo scopo di disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi (dilazione delle scadenze, sospensione delle azioni esecutive o conservative). Il Codice ne ha ampliato l'ambito applicativo, estendendola ai rapporti tra imprenditore non commerciale e creditori di qualsiasi natura, con estensione ai non aderenti della medesima categoria che rappresentino almeno il 75%.

## 6. Il concordato minore

Il concordato minore (artt. 74 ss. CCII) costituisce la principale procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento a disposizione dell'imprenditore agricolo. Esso prende il posto dell'accordo di composizione della crisi già disciplinato dagli artt. 7 ss. della L. n. 3/2012, costituendone una forma più matura e compiuta, di cui il nomen e il richiamo alla disciplina del concordato preventivo confermano espressamente la natura concordataria.

L'accesso è riservato ai debitori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), CCII in stato di sovraindebitamento, con esclusione del consumatore. In tale categoria rientrano l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, il professionista e le start-up innovative, nonché – per effetto della formula di chiusura – ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali. Come si vedrà, l'interpretazione di tale formula è decisiva nel dibattito sulla cooperativa agricola.

Obiettivo primario del concordato minore è la continuità dell'attività d'impresa, che può essere sacrificata soltanto nei casi in cui sia previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori (art. 74, comma 2). La proposta ha contenuto libero, ma deve indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi; può prevedere la soddisfazione parziale e non necessariamente in denaro dei crediti, purché sia rispettato l'ordine delle cause di prelazione. È obbligatoria la suddivisione in classi nelle medesime ipotesi previste per il concordato preventivo.

## 7. La liquidazione controllata

La liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268 ss. CCII) rappresenta la rielaborazione della liquidazione del patrimonio già disciplinata dalla L. n. 3/2012, dalla quale si distingue in modo significativo quanto all'iniziativa: essa non è più rimessa al solo debitore, ma può essere assunta anche da un creditore – nonostante la pendenza di procedure esecutive individuali – e, ove l'insolvenza riguardi un imprenditore, dal pubblico ministero.

Non vi sono dubbi sulla natura concorsuale della procedura: il debitore perde la disponibilità dei propri beni, gestiti dal liquidatore che ne cura l'alienazione secondo un programma di liquidazione, con distribuzione del ricavato nel rispetto dell'ordine di prelazione. Sono esclusi dalla liquidazione i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c., i crediti alimentari, gli stipendi, le pensioni e quanto necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia. Il decreto di chiusura comporta l'esdebitazione, comunque pronunciata decorsi tre anni dall'apertura (ridotti a due in caso di tempestiva istanza di composizione assistita).

La procedura avvicina sensibilmente la posizione dell'imprenditore agricolo a quella del commerciale, dotando i creditori di uno strumento assai simile alla liquidazione giudiziale. In dottrina si è segnalato il

rischio che essa risulti sproporzionata rispetto alla piccola impresa; il rilievo appare tuttavia meno pertinente per l'impresa agricola di dimensioni non piccole, la cui insolvenza può destare un allarme di sistema non trascurabile. L'equilibrio tra mezzo e fine resta affidato ai doveri di buona fede e leale collaborazione che gravano su tutte le parti coinvolte (art. 4 CCII).

## 8. Il nodo della cooperativa agricola: Cass. n. 880/2026 e la tesi restrittiva

Il quadro sin qui delineato – relativamente lineare per l'imprenditore agricolo individuale o organizzato in forma di società di persone o di capitali – si complica con riferimento all'impresa agricola esercitata in forma di cooperativa. Sul punto è intervenuta Cass. civ., Sez. I, 16 gennaio 2026, n. 880, pronunciata in pubblica udienza per la rilevanza nomofilattica della questione.

Il principio di diritto affermato è netto: “l'imprenditore agricolo organizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. 228/2001, in forma di cooperativa di imprenditori agricoli è assoggettato, ex art. 2545-terdecies c.c., alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e, in quanto tale, non ha accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 10 L. 3/2012, stante il divieto previsto dall'art. 6 della stessa legge”.

L'iter argomentativo muove dal coordinamento sistematico tra l'art. 7, comma 2-bis, e l'art. 6, comma 1, della L. n. 3/2012. Secondo il ricorrente, il mancato richiamo, da parte del comma 2-bis, alla lettera a) del comma 2 dell'art. 7 (inammissibilità in caso di assoggettamento ad altra procedura concorsuale) avrebbe consentito alla cooperativa agricola l'accesso al sovraindebitamento a prescindere dalla forma di esercizio. La Corte ha disatteso l'assunto, valorizzando l'art. 6, comma 1, che riserva la disciplina alle situazioni di sovraindebitamento “non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo”: si tratta di un principio generale e fondante, ribadito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, che estromette dal sovraindebitamento chi sia soggetto ad altra procedura concorsuale.

Poiché la cooperativa agricola è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies c.c. – procedura di indubbia natura concorsuale – essa resta esclusa dal perimetro del sovraindebitamento. Ininfluenza è il mancato richiamo alla lettera a) da parte del comma 2-bis, assumendo rilievo decisivo l'incondizionata applicazione dell'art. 6, comma 1. La Corte ha spiegato la previsione del comma 2-bis con l'esigenza di chiarire che l'imprenditore agricolo individuale o collettivo, pur potendo concludere accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall., potesse egualmente accedere alle procedure della L. n. 3/2012 – la natura concorsuale dell'accordo di ristrutturazione essendo, all'epoca, ancora controversa e affermata dalla stessa Cassazione solo a partire dal 2018.

A sostegno della lettura restrittiva, la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale, e in particolare Corte cost. n. 93/2022, che ha sottolineato la “funzione sociale” dell'organizzazione cooperativistica quale strumento elettivo di integrazione sociale, non perfettamente assimilabile alla società lucrativa neppure nella fase patologica della crisi. La persistente rilevanza pubblicistica del tipo societario – testimoniata dai controlli dell'autorità di vigilanza e dalla possibilità di disporre la l.c.a. anche a prescindere dall'insolvenza – giustifica un regime concorsuale peculiare, riconducibile agli “opportuni controlli” raccomandati dall'art. 45 Cost.

Ne discende la ricostruzione dello statuto della crisi dell'imprenditore agricolo non commerciale: l'imprenditore individuale e quello organizzato in forma societaria non cooperativa, non assoggettabili né a fallimento né a l.c.a., possono concludere accordi di ristrutturazione o accedere agli strumenti del sovraindebitamento; la cooperativa agricola, vincolata al canale della liquidazione coatta amministrativa, resta invece esclusa dal sovraindebitamento, pur potendo proporre accordi di ristrutturazione, il cui accesso è consentito anche all'imprenditore sottoposto a diverso procedimento concorsuale.

## 9. La lettura alternativa: inclusività del sovraindebitamento e concordato minore

La soluzione della Suprema Corte, per quanto fondata su un'interpretazione letterale e su una ratio avallata dalla Corte costituzionale, non è andata esente da critiche. La tesi alternativa, elaborata in sede di commento, muove dal rilievo che il regime speciale delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non ha mai significato, storicamente, esclusione dall'accesso alle procedure diverse dal fallimento: già l'art. 3 l.fall. consentiva alle imprese soggette a l.c.a. di essere ammesse al concordato

preventivo e all'amministrazione controllata, e il principio è stato mantenuto dagli artt. 296, 297 e 298 CCII.

Il punto decisivo attiene al rapporto tra assoggettabilità in astratto alla l.c.a. e concreta apertura della procedura. La liquidazione coatta amministrativa presuppone, per la cooperativa agricola, lo stato di insolvenza (art. 2545-terdecies c.c.). Non vi sarebbe dunque incompatibilità tra l'assoggettabilità alla l.c.a. e l'accesso al concordato minore quando il presupposto oggettivo sia il mero stato di crisi, poiché la l.c.a. può essere aperta soltanto in caso di insolvenza. Né vi sarebbe incompatibilità nel caso di concordato minore in continuità, che presuppone la prosecuzione dell'attività che la l.c.a. non consente; e neppure nel concordato minore liquidatorio, che ai sensi dell'art. 74, comma 2, richiede l'apporto di risorse esterne, in mancanza delle quali si farà comunque luogo alla l.c.a.

A sostegno della lettura inclusiva si valorizza, inoltre, il carattere della formula di chiusura dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, il cui fondamento è inclusivo e non esclusivo: possono accedere al sovraindebitamento tutti coloro che non beneficiano di altra protezione. Assume rilievo sistematico anche il fatto che la stessa cooperativa agricola possa accedere agli accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCII – il cui presupposto è lo stato di crisi ma anche di insolvenza – nonostante il rigoroso regime di controllo pubblicistico: segno che la disciplina dei controlli non è, di per sé, impeditiva dell'accesso a diversa procedura concorsuale.

Depone nello stesso senso il novellato art. 2545-sexiesdecies c.c. (come modificato dall'art. 381 CCII), che consente al commissario nominato dall'autorità di vigilanza, in caso di crisi o insolvenza, di domandare l'accesso a “una delle procedure regolatrici previste dal codice della crisi”: formula volutamente ampia, idonea a ricomprendere anche gli strumenti del sovraindebitamento. Del resto – si osserva – l'autorità di vigilanza conserva comunque tutti gli strumenti per evitare che si apra una procedura diversa dalla l.c.a., di modo che la speciale tutela pubblicistica può in ogni caso trovare ingresso.

Sotto il profilo dell'interpretazione della L. n. 3/2012, la tesi critica sottolinea l'assenza, nei lavori preparatori, di ogni indicazione che il legislatore intendesse escludere le cooperative agricole dall'accordo di composizione della crisi, tanto più che esse potevano già accedere all'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall. per effetto del D.L. n. 98/2011. L'argomento fondato sulla natura allora non concorsuale dell'accordo di ristrutturazione è giudicato fragile: la possibilità per la cooperativa agricola di accedere a tale strumento stava a significare che l'esistenza di un regime di controlli pubblicistici era compatibile con l'accesso a una procedura diretta alla composizione della crisi.

## 10. Rilievi conclusivi

Il percorso ricostruito evidenzia una progressiva erosione della “specialità” dello statuto concorsuale dell'imprenditore agricolo. Le ragioni tradizionali dell'esenzione – rischio del ciclo biologico, semplicità dell'impresa, natura immobiliare dell'azienda, limitatezza del ceto creditorio – si sono attenuate al punto da rendere sempre più difficile giustificare, sul piano dell'opportunità, un trattamento differenziato per l'impresa agricola di dimensioni non piccole.

Il Codice della crisi ha compiuto un deciso passo verso l'assimilazione, dotando l'imprenditore agricolo di un ventaglio di strumenti – composizione negoziata, piani attestati, accordi di ristrutturazione, convenzioni di moratoria, concordato minore e liquidazione controllata – che, pur nel mantenimento dell'esonero dalla liquidazione giudiziale, ne avvicinano sensibilmente la posizione a quella dell'imprenditore commerciale. Restano, tuttavia, aree di incertezza sistematica, che l'entrata a regime del Codice e i successivi correttivi non hanno del tutto dissolto.

L'esclusione della cooperativa agricola dal sovraindebitamento, affermata da Cass. n. 880/2026, ne è l'esempio più significativo. La pronuncia crea le premesse per un'interpretazione analoga sotto il vigore del Codice della crisi, con l'effetto paradossale che la cooperativa agricola in stato di mera crisi – non di insolvenza – rischierebbe di restare priva di tutela: esclusa dal concordato minore e, al contempo, non ammissibile alla liquidazione coatta amministrativa, il cui presupposto è lo stato di insolvenza. La lettura alternativa, che ammette l'accesso della cooperativa al concordato minore fermo restando l'assoggettamento esclusivo alla l.c.a. in caso di insolvenza, appare preferibile sul piano sistematico e maggiormente coerente con il fondamento inclusivo della disciplina del sovraindebitamento.

In definitiva, la vicenda dell'imprenditore agricolo in crisi conferma come il baricentro del sistema concorsuale si sia spostato dalla qualificazione soggettiva alla effettiva capacità dell'impresa di stare sul mercato, e come la persistente frammentazione degli statuti procedurali rischi di tradursi in vuoti di tutela che spetta all'interprete, e in ultima analisi al legislatore, colmare in chiave coerente con i principi di ragionevolezza e di parità di trattamento.

*Nota elaborata dall'Osservatorio Giurisprudenziale del Comitato Scientifico della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores.*